

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 5 giugno 2012)

OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Nell'ambito delle linee programmatiche per la promozione a livello internazionale del territorio torinese, veniva costituita il 9 maggio 2000, con atto a rogito notaio Marocco, l'Associazione Torino Internazionale, ente no profit con sede in Torino.

Con deliberazione del 13 giugno 2000 (mecc. 2000 05273/69), esecutiva dal 3 luglio 2000, veniva approvata la partecipazione della Città di Torino, in qualità di socio fondatore, alla summenzionata Associazione, cui oggi aderiscono nel complesso più di ottanta soci tra istituzioni, enti pubblici, atenei, centri culturali, sindacati, associazioni di categoria, imprese private e municipalità del tessuto metropolitano.

Obiettivo primario dell'Associazione è promuovere l'attuazione del Piano strategico, strumento aperto ed in plastica definizione attraverso il quale vengono individuate, avviate e messe in atto le azioni necessarie per realizzare la crescita di Torino e lo sviluppo della sua area metropolitana in ambito europeo ed internazionale, valorizzando l'internazionalizzazione dell'immagine urbana. A tal fine l'Associazione svolge una costante opera di coordinamento, stimolo, monitoraggio e revisione del Piano stesso, con la collaborazione delle Istituzioni locali e delle forze sociali, economiche e culturali della Città, incentivando la continuativa partecipazione dei sottoscrittori del Piano strategico ed assicurando l'informazione dei cittadini sui suoi contenuti e sulle sue modalità di sviluppo.

In data 9 maggio 2012, il Comitato di Coordinamento dell'Associazione approvava alcune linee di modifica dello Statuto sociale, in conseguenza del recente recesso dall'ente della Provincia di Torino, dell'esperienza maturata dall'Associazione stessa dalla sua costituzione ad oggi, nonché in funzione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122; dette modificazioni, da sottoporre all'Assemblea dei Soci nella riunione straordinaria convocata per il 12 giugno 2012, sono state formalizzate nel documento allegato al presente provvedimento (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, e trasmesse con nota del Presidente a tutti gli associati.

In primo luogo, alla luce dell'esperienza pregressa e di valutazioni sull'opportunità di ampliamento del campo d'azione e di competenze, si è stabilito di modificare la denominazione dell'Associazione in "Torino Strategica", in coerenza con le finalità già perseguite dall'ente stesso. Viene di conseguenza modificato l'articolo 1 "Denominazione".

Per le medesime motivazioni, all'articolo 3 "Scopi" si precisa che scopo dell'ente è la promozione della realizzazione del Piano strategico, oltre che della sua attuazione.

Si sente inoltre l'esigenza di specificare - sempre all'articolo 3 - che "l'Associazione favorisce attivamente il dibattito e l'azione dei Sindaci in direzione dello sviluppo di visioni, strategie e consolidamento istituzionale di livello metropolitano".

Le variazioni introdotte all'articolo 6 "Organi dell'Associazione" sono rese necessarie da un lato, come anticipato, dal recesso della Provincia di Torino dall'Associazione, che ha comportato la soppressione dell'istituto della Co-Presidenza (prima esercitata congiuntamente dal Sindaco della Città di Torino e dal Presidente della Provincia di Torino) con conseguente previsione di un Presidente, nella persona del Sindaco della Città di Torino. In questo senso vengono poi emendati anche tutti gli articoli in cui venivano menzionati i due Co-Presidenti, ed in particolare: l'articolo 7 "Assemblea - Composizione e funzionamento", l'articolo 9 "Comitato di Coordinamento", l'articolo 10 - che nel precedente Statuto era "Co-Presidenti" ed ora diventa "Presidente", l'articolo 12 "Il Direttore" e l'articolo 14 "Recesso".

Dall'altro lato, considerata l'esigenza, al di là dei dettami della citata Legge n. 122/2010, di contenere il più possibile i costi di gestione pur assicurando la funzione del controllo contabile, sempre all'articolo 6 viene previsto un Revisore dei Conti in luogo del Collegio. Viene di conseguenza aggiornato anche l'articolo 13 ("Collegio dei Revisori dei Conti" ora divenuto "Revisione dei Conti"), che disciplina il funzionamento ed i compiti di questo organo.

Con riguardo alla composizione del Comitato di Coordinamento (articolo 9 "Comitato di Coordinamento"), l'attuale Statuto prevedeva che esso fosse composto dai due Co-Presidenti, dal Vice Presidente e genericamente da un numero di membri definito dall'Assemblea; in ottemperanza al disposto dell'articolo 6 comma 5 Legge n. 122/2010, in sede di rinnovo il Comitato era stato già ridotto a cinque componenti. Il novellato articolo 9 stabilisce così che il Comitato sia costituito da cinque membri, ovvero: il Presidente, il Vice Presidente e tre membri designati dall'Assemblea scelti al proprio interno, formalizzando la riduzione dei componenti a cinque e considerato il recesso della Provincia.

La riduzione dei membri del Comitato di Coordinamento all'articolo 9 giustifica la prima delle due variazioni di rilievo apportate all'articolo 8 ("Assemblea - Poteri"), ovvero la precisazione del numero (tre) di componenti del Comitato che l'Assemblea ha il potere di nominare.

Nel medesimo articolo l'elenco dei poteri dell'Assemblea viene integrato con la possibilità, per questo organo, di costituire un Comitato d'indirizzo di livello metropolitano, che garantisca la partecipazione attiva, in funzione consultiva, dei Comuni dell'area metropolitana.

A dodici anni dalla costituzione dell'Associazione e in virtù del principio della separazione dei poteri, si ritiene inoltre di dover riformulare le competenze di alcuni organi dell'ente e, nella nuova bozza statutaria, vengono pertanto aggiornati gli articoli 10 ("Il Presidente"), 11 ("Il Vice Presidente") e 12 ("Il Direttore"). In particolare, all'articolo 10 viene ribadita la funzione di vigilanza del Presidente, i cui compiti risultano i seguenti: legale rappresentanza dell'ente e rappresentanza in giudizio; convocazione e presidenza delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento; nomina del Vice Presidente; vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni assembleari nonché sulla gestione economica ed amministrativa dell'Associazione. Al Vice Presidente (articolo 11) viene assegnato il ruolo di garante della metodologia e dei contenuti della pianificazione strategica. Infine, vengono definiti i poteri esecutivi del Direttore (articolo 12) che, tra l'altro, provvede alla gestione economica e amministrativa dell'Associazione, partecipa all'elaborazione del programma annuale dell'ente e dei programmi di attività ed assicura il supporto funzionale ai lavori per l'elaborazione del Piano strategico. Per una disciplina dettagliata dei compiti dei vari organi dell'ente, la nuova bozza statutaria rimanda al Regolamento di funzionamento dell'Associazione.

Infine, nel riformulato articolo 15 ("Durata - Scioglimento"), ai compiti dell'Assemblea, in caso di scioglimento dell'Associazione, si aggiunge la nomina del Liquidatore, di cui essa deve stabilire i poteri ed il trattamento economico.

In ultimo, gli articoli 3 "Scopi", 4 "Soci", 7 "Assemblea - Composizione e funzionamento", 8 "Assemblea - Poteri", 9 "Comitato di Coordinamento" e 14 "Recesso", contengono anche alcune modifiche di carattere formale e non sostanziale; in particolare, con l'occasione all'articolo 7 sono state aggiornate le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci (la nuova bozza statutaria prevede genericamente l'invio di un avviso scritto con prova di trasmissione e/o ricevimento), mentre nel novellato articolo 9 sono state introdotte quelle di convocazione del Comitato, non menzionate nello Statuto attuale, ed è stata aggiunta la possibilità che le riunioni si svolgano in tele/video conferenza, nel rispetto delle norme di legge; da ciò consegue che il termine "effettiva", riferito alla maggioranza richiesta per la validità delle riunioni, non sia più pertinente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazione espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il nuovo testo dello Statuto sociale dell'Associazione Torino Internazionale, d'ora in avanti denominata Associazione Torino Strategica, con sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico - piazza Palazzo di Città, n. 1, nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare alla convocanda Assemblea dei Soci ed a sottoscrivere l'atto pubblico di modifica statutaria, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non produce effetti né diretti né indiretti sul bilancio;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO

Tommaso DEALESSANDRI

IL DIRETTORE

PARTECIPAZIONI COMUNALI

Renzo MORA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO NO PROFIT E

VIGILANZA CIMITERI

Elisabetta BOVE